

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. n. 739/S.N.

Roma, 12 settembre 2017

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Franco Gabrielli

Al Direttore Centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Pref. Roberto Sgalla



Gentilissimo Sig. Capo della Polizia,

con la presente, desidero porre in evidenza un argomento che certamente è già positivamente alla Sua attenzione, *“la sicurezza sul lavoro”*. In particolare sento il dovere di rappresentarLe la singolare circostanza per la quale, oltre ai veicoli di servizio, anche le strade, ove quotidianamente operano i nostri pattuglianti, non vengono considerate *“ambienti di lavoro”*.

SEGRETERIA NAZIONALE

In merito a tale specifica interpretazione della norma, l'UGL Polizia di Stato – anche a seguito di quanto segnalato nel novembre 2015 dall'Associazione Comandanti Polizia Stradale al Direttore Centrale delle Specialità ed al Direttore del Servizio Polizia Stradale - ritiene che l'esclusione determinata da tale interpretazione ha sicuramente influito in termini negativi sul triste primato detenuto sul fenomeno emergenziale relativo ai feriti ed ai morti, su strada, della Polizia di Stato ed in particolare della Polizia Stradale.

In pratica, l'UGL Polizia di Stato ritiene che il risultato di questa penalizzante “estromissione”, in base alla quale incidenti stradali ed investimenti in cui rimangono coinvolti i nostri operatori non possono costituire, a pieno titolo, oggetto delle valutazioni di rischio (e dei conseguenti, opportuni e necessari interventi) derivanti dalla disciplina del D.Lgs. 81/2008), possa essere rivista e, quindi, diversamente affrontata.

In ordine al veicolo di servizio, sappiamo che purtroppo, sul piano normativo non vi sono ulteriori spazi di intervento, riteniamo però che l'iniziativa proposta dall'Associazione Comandanti Polizia Stradale per diffondere più capillarmente la testimonianza di Adele GESSO, mediante la piattaforma e-learning, Doppiavela ed anche a livello locale, possa materialmente contribuire ad una rivoluzione culturale interna attraverso la quale riuscire a coinvolgere e, quindi, a far condividere a tutti l'importanza dell'uso della cintura di sicurezza.

Sappiamo che anche Lei ha avuto modo di conoscere personalmente Adele e perciò, pensiamo poter ritenere che la lucida e coraggiosa testimonianza di questa ragazza, potrebbe essere riportata alla memoria dei poliziotti, prima di intraprendere il servizio giornaliero, attraverso l'apposizione di un poster (per il quale Adele diede naturalmente il suo assenso e qui se ne allega una bozza con fotogrammi catturati dal video), che potrebbe essere affisso in tutti i reparti, operativi e non, con particolare attenzione verso quelli ove si possa prevedere la frequenza di addetti al controllo del territorio come, sale operative, uffici U.P.G. e S.P. ecc. ecc..

Conoscere la vicenda di Adele direttamente dalle sue labbra come ha fatto Lei è altra cosa, ma possiamo testimoniare che la diffusione del suo video durante le sessioni di aggiornamento professionale sulle linee guida della Polizia Stradale presso il CAPS o localmente, ha suscitato interesse e coinvolgimento, con il risultato di scuotere le coscienze e le sensibilità di tutti coloro che lo hanno visto. Ed un suo poster al corpo di guardia di ogni nostro reparto richiamerebbe sicuramente quell'emozione.

Purtroppo come evidenziato per il veicolo di servizio, anche la strada – che in base all'art. 1 del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 ed all'art 2 del Disciplinare Tecnico Decreto Ministeriale 10.07.2002, come avviene per le altre categorie di lavoratori che operano, in strada, in presenza di traffico veicolare - dovrebbe rientrare nella salvaguardia della salute dei lavoratori, tutelata dal D.Lgs. 81/2008 – questa invece, come il veicolo, per i Poliziotti, non è considerata ambiente di lavoro, nonostante essa rappresenti la fonte che genera il maggior numero di feriti e vittime.

Per avere una concreta e tangibile dimensione del fenomeno, basta tenere presente che, dal 1981 ad oggi, la Polizia di Stato conta 386 caduti, di questi almeno 200 sono legati ad eventi afferenti alla circolazione stradale. Purtroppo, analizzando ulteriormente i dati, emerge che la specialità della Stradale, che rappresenta il 10% della Polizia di Stato, conta 102 vittime, una percentuale palesemente molto più alta (circa il 50%) rispetto a quello che avrebbe potuto considerarsi il “regolare” 10% e, inoltrandosi ancor di più nei dettagli, emerge che quest'ultimo dato di 102 persone perite, è costituito da 41 eventi dovuti ad incidenti stradali e da 36 per investimenti certamente derivanti da attività relative alle segnalazioni di viabilità a terra o, come molto più spesso avviene, durante le fasi dei rilievi di incidenti stradali.

SEGRETERIA NAZIONALE

Per quanto sopra, ci preme evidenziare che, in materia di incidentalità stradale e di salute e sicurezza sul lavoro, sia la Commissione europea, sia la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (che potrebbe essere utilmente interessata con pertinenti approfondimenti ed iniziative) hanno più volte elaborato strategie ed obiettivi indirizzati alla riduzione di tali fenomeni. Detti lavori sono poi diventati, per quei governi che hanno fatto della battaglia strategica per la lotta agli infortuni e alle malattie professionali, un impegno prioritario nell'ambito di quelle attività che evidenziano un Paese civile e moderno dagli altri.

E' sulla base di queste convinzioni che l'UGL polizia di stato si pregia segnalare che uno studio più approfondito dei contenuti del D.Lgs. 81/08, potrebbe consentire di poter definire meglio il senso stesso della previsione normativa relativa agli ambiti di applicazione del titolo II in relazione alle disposizioni contenute nel titolo I. Infatti, dalla lettura nell'ambito del titolo I, in relazione al criterio descrittivo adottato dal legislatore, non potendosi comprimere o discriminare il diritto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la norma, D.Lgs 81/08, come previsto dall'Art. 2 si applica a chiunque essi siano ma anche - e questo è il nostro caso- ***ovunque essi svolgano la propria attività.***

Il richiamo al titolo I, infatti, ci consente di qualificare gli obblighi del datore di lavoro, in quanto titolare di una serie di adempimenti ***indelegabili*** e tra questi la valutazione dei rischi lavorativi. (art. 17, comma 1).

Questo principio affonda le proprie radici nell'art. 2087 del C.C. *"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoratore, del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. [Art.li 37 e 41 della Costituzione].

In pratica, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti nell'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al profitto la sicurezza di colui che esegue la prestazione.

Ciò premesso, l'UGL Polizia di Stato, ritiene che in generale, tutte le attività svolte fuori sede, e cioè presso luoghi -per noi la strada- considerati per altri lavoratori come ambienti di lavoro, debbano essere assoggettati ai principi generali dettati dalla legge.

Quindi, per le attività svolte dal lavoratore dipendente, si dovrà fare riferimento, oltre che ai dettami normativi specifici, anche ai principi generali di prevenzione del lavoro da cui potrebbero derivare competenze del Datore di Lavoro mandante, magari già previste dal DVR aziendale e perciò derivanti dalla valutazione dei rischi già effettuata dal Datore di lavoro ospitante.

Sulla base di questi presupposti, si ritiene che per le attività svolte in ambienti di lavoro esterni, quali ad esempio la strada, il datore di lavoro mandante, deve formalizzare una procedura mediante la quale fornire al lavoratore le necessarie conoscenze e ciò può avvenire solo tramite specifica collaborazione con il datore di lavoro della struttura ospitante.

Sembra ovvio che tutto ciò avvenga ma di certo quanto esposto stride con il fatto che le società concessionarie o comunque gli enti proprietari delle strade abbiano un loro codice di

SEGRETERIA NAZIONALE

intervento mentre la polizia stradale ne ha uno diverso, ci auspichiamo per il futuro, che, come indicato dalla ricerca di cui sopra, si possa pervenire alla stesura di un'unica informativa valida per tutti i lavoratori in relazione ai rischi specifici derivanti dal luogo o dai luoghi ove si svolge la prestazione lavorativa.

Per ottenere quanto auspicato, il datore di lavoro mandante dovrà attivarsi per ottenere dal datore di lavoro ospitante (ente proprietario o gestore della strada), tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dall'ambiente nel quale il personale dovrà prestare la propria opera, tali obblighi derivano dal fatto che comunque il datore di lavoro mandante è responsabile per la sicurezza e la tutela dei propri lavoratori anche quando questi prestano la loro opera al di fuori dei confini materiali dell'azienda.

Riteniamo inoltre che, come avviene per le autovetture, anche per le uniformi, che necessitano di determinate caratteristiche derivanti dall'ambiente dove viene prestata la specifica attività lavorativa, queste vengano fornite, con le caratteristiche individuate dal datore di lavoro mandante, dal datore di lavoro ricevente. E, venendo al sodo, gli operatori in strada, non devono essere belli, ma devono essere visti indossando uniformi comode e consone all'attività operativa svolta in presenza di traffico.

Si ritiene utile segnalare che la posizione del datore di lavoro ricevente si debba intendere nei confronti di tutti gli enti proprietari o gestori delle strade come ad esempio ANAS, Regioni, Province ecc. ecc. enti che sui rispettivi capitoli economici, ricevono le quote relative alle percentuali derivanti dalle attività contravvenzionali rilevate su strada.

Capo, Lei sa che per la sicurezza del personale nei nostri uffici e reparti con l'attenta applicazione del D.Lgs 81/08, c'è tanto da fare e visto che ha preso a cuore la sorveglianza sanitaria obbligatoria per la promozione della salute dei colleghi, forse, è anche il caso di cominciare dal posto in cui purtroppo ci portano le fredde statistiche, la strada, il luogo in cui vite vengono spezzate con violenza e dove non si possono programmare prove di evacuazione o visite mediche di controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Valter Mazzetti

